



COMUNE DI SADALI

Provincia del Sud Sardegna

C.A.P. 09062 Tel. 0782/599012 P.I. 00160520912

AVVISO

per la presentazione e l'individuazione dei beneficiari per l'ammissione alla misura regionale

REIS (Reddito di inclusione sociale)

di cui alla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 D.G.R. N° 34/25 del 11/08/2021.

DAL 01/03/2023 AL 30/06/2024

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

VISTA la circolare Ras n. 11 p. 32318/23 che stabilisce la possibilità di riconoscere il Reis per periodi inferiori a 6 mesi, fermo restando in ogni caso il termine del 30 giugno 2024 per la conclusione degli interventi al fine di evitare la sovrapposizione con l'avvio delle azioni a valere sulle risorse di cui alle linee guida triennio 2024-2026 che si prevede decorreranno dal mese di luglio;

RITENUTO OPPORTUNO aprire la procedura per la presentazione delle domande di ammissione alla misura del Reddito di inclusione sociale "finanziamento 2023, 2 sem." che verrà attivato per n. 4 mesi: **da marzo 2024 a giugno 2024;**

RITENUTO di esonerare dalla presentazione di nuova istanza i beneficiari del finanziamento 1^a semestre 2023, salvo rivalutazione del contributo da gennaio in base all'Isee 2024 e aggiornamento del patto sociale;

RENDE NOTO

che i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente bando potranno presentare domanda per la misura regionale denominata **REIS (Reddito di inclusione sociale)** ai sensi della Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 di cui alla Delibera di Giunta Regionale N°34/25 del 11/08/2021 secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'individuazione, nel Comune di Sadali, degli aventi diritto alla misura regionale denominata REIS introdotta dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e nel rispetto delle Linee Guida approvate dalla Giunta Regionale con delibera n.°34/25 del 11/08/2021

Articolo 2 - Requisiti per l'accesso al beneficio

La norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o il suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva stabilito per il superamento della condizione di povertà.

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della Legge Regionale n. 18/2016 e ss.mm.ii.:

- *“i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione;*
- *“per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi”.*

Inoltre il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ordinario o corrente **non superiore** ai € 12.000,00;
- un valore del **patrimonio immobiliare**, come definito ai fine ISEE, diverso dalla casa di abitazione non superiore ad € 40.000,00;
- un valore del **patrimonio mobiliare** come definito ai fini ISEE non superiore a € 8.000,00, accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo fino ad un massimo di € 12.000,00 incrementato di ulteriori € 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo. I predetti massimali sono ulteriormente incrementati di € 5.000,00 per ogni componente con disabilità e di € 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave e non autosufficienza.

Il nucleo familiare con **ISEE ordinario** compreso tra € 9.360 e i € 12.000, oltre al possesso dei requisiti sopra elencati, dovranno avere un valore ISR (Indicatore della Situazione Reddittuale) pari o inferiore alla soglia di povertà articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata:

Ampiezza famiglia	Soglia povertà annuale
1 componente	€ 7.883,64
2 componenti	€ 13.139,40

3 componenti	€ 17.475,36
4 componenti	€ 21.417,24
5 componenti	€ 24.964,80
6 componenti	€ 28.381,08
7 e più componenti	€ 31.534,56

Il valore ISR non verrà preso in considerazione in caso di **ISEE corrente**.

E' inoltre necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non possieda autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250cc, immatricolati per la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.

Articolo 3 - Incompatibilità tra il REIS e e Assegno di Inclusione (AdI).

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale e quello regionale si precisa che:

L'Assegno di inclusione (AdI) - è la nuova misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, in sostituzione del Reddito di cittadinanza.

Considerata l'analogia tra le finalità del RdC e l'AdI, nelle more dell'approvazione delle nuove linee guida Definitive REIS, l'incompatibilità tra la misura regionale REIS e quella nazionale RdC è da intendersi riferita anche alla nuova misura AdI, ai sensi dell'art. 1.1 delle Linee guida. Sono comunque applicabili ai nuclei beneficiari del AdI le deroghe di cui all'art. 2 delle Linee guida.

L'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:

- a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso all' Assegno di Inclusione, non abbia presentato domanda;
- b) l'istante è stato ammesso All'Assegno d'Inclusione (ADI).

Art. 3.1 - Deroga all'incompatibilità tra l'Assegno di inclusione (AdI) e REIS.

Possono accedere al REIS i nuclei familiari che beneficiano dell'Assegno di inclusione con importi inferiori a € 100,00 mensili in tal caso verrà erogato il sussidio economico fino al raggiungimento dell'importo mensile che spetterebbe per il REIS in relazione alla priorità corrispondente all'ISEE così come dettagliato all'art. 4.

Per i nuclei familiari con minori la soglia per accedere al REIS è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore, ma non potrà essere superiore ad € 455,00 corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

A titolo esemplificativo:

Numero componenti	Importo ISEE	Importo ADI	Importo REIS
1 adulto	€ 3.000,00	€ 70,00	€ 275,00 - € 70,00 = € 205,00
3 adulti	€ 3.000,00	€ 101,00	€ 0,00
3 (2 adulti e 1 minore)	€ 3.000,00	€ 101,00	€ 425,00 - € 101,00 = € 324,00

Articolo 4 - Priorità di erogazione e scala degli importi REIS.

Per l'erogazione del REIS è stata introdotta una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare ed inoltre, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo familiare.

Gli importi annuali del REIS sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate.

Qualora il nucleo familiare presenti l'ISEE corrente che ha una validità di 6 mesi, il REIS finanziamento 2^a sem. 2024 verrà riconosciuto da marzo 2024 a giugno 2024.

Priorità 1

ISEE da € 0,00 a € 3.000,00

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.650	€ 275
2	€ 2.100	€ 350
3	€ 2.550	€ 425
4 e superiori a 4	€ 2.730	€ 455

Priorità 2

ISEE da € 3.000,01 a € 6.000,00

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.350	€ 225
2	€ 1.800	€ 300
3	€ 2.250	€ 375
4 e superiori a 4	€ 2.430	€ 405

Priorità 3

ISEE da € 6.000,01 a € 9.360,00 esclusi

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 840	€ 140
2	€ 1.290	€ 215
3	€ 1.740	€ 290
4 e superiori a 4	€ 1.920	€ 320

Priorità 4

ISEE da € 9.360,00 a € 12.000,00

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 540	€ 90
2	€ 990	€ 165
3	€ 1.440	€ 240
4 e superiori a 4	€ 1.620	€ 270

Sub priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare.

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- 1- famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2- famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia)
- 3- famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 4- coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 5- famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

Art. 5 - Progetti personalizzati di inclusione attiva.

Il REIS consiste in un patto tra la regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito, in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica.

Lo svolgimento in un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico. Pertanto il progetto verrà avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico.
La durata dei Progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario.

Art 6 - Le limitate ed eccezionali casistiche di progetti REIS non strettamente collegati a politiche attive d'inclusione.

I beneficiari del Reis senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva sono i seguenti:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.
- famiglie che hanno compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave (in considerazione di particolari situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale)

Art 7 - Modalità di erogazione del sussidio economico

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il Reis.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo del tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non sono erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche; tuttavia, il soggetto che abbia intrapreso un percorso riabilitativo può essere beneficiario dello strumento del reddito di inclusione, il quale è gestito da un familiare o da un responsabile che lo affianchi nel percorso. L'accertamento della finalizzazione dei sussidi economici al consumo patologico comporta l'immediata revoca del beneficio.

L'Ente metterà in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore del nucleo familiare.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS.

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti delle condizioni dei beneficiari.

8. - Doveri dei beneficiari e sospensione dell'erogazione del REIS

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i **beneficiari** partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda.

Qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura Regionale, diventi beneficiario dell'ADI, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e ADI) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti secondo le modalità che verranno comunicate dell'ufficio del servizio sociale.

Articolo 9 -Modalità e termini di presentazione della domanda.

L'istanza dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito comunale e presso l'Ufficio del Servizio Sociale del Comune e dovrà pervenire all'ufficio protocollo **entro il 26 febbraio 2024.**

La domanda debitamente compilata e firmata dal richiedente dovrà essere presentata **da un solo componente il nucleo familiare.**

Alla domanda andrà allegata la seguente documentazione:

- attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare;
- copia documento di identità del richiedente, in corso di validità;
- eventuali certificazioni di stati di invalidità o di handicap (da cui si evince la percentuale di invalidità) relativi a persone presenti nel nucleo familiare destinatario finale degli interventi, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafica;
- copia del libretto di circolazione dell'autoveicolo e/o del motoveicolo posseduto.

La domanda dovrà esser presentata, a pena di esclusione, nei tempi sopra indicati e completa di tutta la documentazione.

Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà cura del servizio sociale individuare quale dei componenti ammettere.

Articolo 10 - Esito del procedimento

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Sadali, mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi distinti per categoria. Per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al D.Lgs.196/0, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata. La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Articolo 11 - Altre disposizioni

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi. L'Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo. Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.

Articolo 12 - Informativa in materia di protezione dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 e ss.mm. i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è individuato nel Responsabile dei Servizi Sociali.

Articolo 13 - Pubblicità

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini presso l'Albo pretorio on line del Comune di Sadali affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i e alla sezione notizie del sito istituzionale <https://comune.sadali.ca.it> .

La Responsabile del Servizio
Amministrativo e Socio culturale
Dott.ssa Linda Lapillo